

TRIBUNALE DI LODI

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E PEDISSEQUA ISTANZA EX ARTT. 700, 669 BIS, 669 QUATER, C.P.C.

Nell'interesse di:

VECCHIO AGATA MONICA (c.f. VCCGMN75E45B429F), residente in Sordio, Via Roncolo 8, elettivamente domiciliata in Melegnano, Via Oberdan 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bersani (c.f. BRSGPP57E08F100D), che la rappresenta e difende per delega *ex art.* 83 c.p.c. allegata al presente atto *ex art.* 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso il proprio indirizzo di PEC giuseppe.bersani@lodi.pecavvocati.it o al numero di fax 02.98231973,

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 97429780584), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1 (PEC milano@mailcert.avvocaturastato.it),

- **resistente** -

c o n t r o

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (c.f. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Via Pola 11 (PEC drlo@postacert.istruzione.it),

- **resistente** -

c o n t r o

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LODI (c.f. 80024770721), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lodi, Piazzale Forni 1 (PEC usplo@postacert.istruzione.it),

- **resistente** -

Oggetto: Nomina docenti *ex art.* 59 D.L. n. 73/2021.



**** ** ** ** ****

F A T T O

- 1) La sig.a Vecchio – docente di prima fascia nelle graduatorie per le supplenze della Provincia di Lodi - è stata insegnante a tempo determinato di matematica e scienze per la classe di concorso A028 a far tempo dal 2015.
- 2) In data 18.8.2021 la ricorrente presentava domanda per essere assegnata con contratto a tempo determinato per la predetta classe di concorso A028 ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021 n. 73.
- 3) In attesa dell'avvio delle operazioni di individuazione per l'assegnazione ai sensi della predetta disposizione normativa, la ricorrente sottoscriveva in data 7.9.2021 un contratto a tempo determinato per una supplenza annuale per la classe di concorso A050 (insegnamento di scienze naturali, chimiche e biologiche) presso il Liceo Scientifico Gandini di Lodi.
- 4) In data 9 settembre la ricorrente prendeva atto dal sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi che le operazioni di individuazione per l'assegnazione di cui al citato art. 59 erano state chiuse per “mancanza di aspiranti presenti in graduatoria”.
- 5) Risulta alla ricorrente che alla data del 9.9.2021 vi fossero nella Provincia di Lodi posti comuni e di sostegno vaganti e disponibili che avrebbero potuto essere assegnati attraverso la procedura di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021.
- 6) Con lettera dell'11.9.2021 la sig.a Vecchio – a mezzo della propria O.S. - intimava al predetto Ufficio Scolastico di procedere nel suo inserimento nei docenti aventi titolo all'assegnazione con contratto nella fascia di concorso A028.
- 7) A tutt'oggi l'Amministrazione scolastica non vi ha provveduto.

**** ** ** ****

Ciò premesso in fatto, la sig.a Vecchio Agata Monica con il presente atto ricorre al Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro per i seguenti motivi in

D I R I T T O

Il D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni bis) introdotto misure straordinarie per la nomina di docenti e per la semplificazione delle relative procedure concorsuali.



In particolare, l'art. 59, comma 4, di detto Decreto ha disposto - in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022 - che al termine delle operazioni relative alle ordinarie immissioni in ruolo (regolate dai primi tre commi di detto articolo), i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano, vengano ricoperti con contratti a tempo determinato dai docenti che siano inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e che abbiano svolto entro l'anno 2020/2021 almeno tre annualità di servizio.

La ricorrente, come già dedotto in narrativa, è stata insegnante a tempo determinato di matematica e scienze per la classe di concorso A028 a far tempo dal 2015 e per 5 annualità consecutive dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2020/2021.

Avendone i requisiti, in data 18.8.2021 la ricorrente aveva presentato domanda per essere assegnata con contratto a tempo determinato per la predetta classe di concorso A028 ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021 n. 73.

Inopinatamente ed illegittimamente L'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi ha chiuso la procedura per individuare i docenti da assegnare ai sensi del cit. comma 4 dell'art. 59, adducendo la "mancanza di aspiranti presenti in graduatoria".

Di contro, la sig.a Vecchio – avendo formulato apposita e specifica domanda – doveva considerarsi in graduatoria.

Escludendo la ricorrente dalle operazioni di individuazione dei docenti da assegnare ai sensi del comma 4 dell'art. 59, deve presumersi che l'Ufficio scolastico abbia fatto erronea applicazione dell'art. 14 dell'O.M. n. 60/2020, che prevede la perdita di conseguire supplenze nel caso di rinuncia ad una precedente ad una precedente assunzione con contratto a termine ovvero dell'impossibilità di conseguire nuove supplenze nel caso in cui il docente abbia già accettato altra supplenza.

Nel caso di specie, è vero che in data 7.9.2021 la sig.a Vecchio aveva sottoscritto un contratto a tempo determinato con per una supplenza annuale per la classe di concorso A050 (insegnamento di scienze naturali, chimiche e biologiche) presso il Liceo Scientifico Gandini di Lodi. Ma è altresì vero (e rilevante) che l'assegnazione di cui al comma 4 dell'art. 59 non costituisce affatto supplenza, bensì una speciale procedura finalizzata all'immissione in ruolo del docente.



In effetti i commi 6 e 7 del cit. art. 59 prevedono che, nel corso del contratto a tempo determinato di cui al comma 4, il docente svolgerà altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova e che detto percorso sarà seguito da una prova disciplinare. Ed il comma 8 stabilisce che, in caso di positiva valutazione del periodo di formazione e di prova nonché di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente verrà assunto in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2021.

Ne consegue il diritto della ricorrente a vedere riaperte le operazioni di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021 n. 73, in relazione alla Classe di concorso A028 e conseguentemente ad essere assegnata alla ricorrente il posto disponibile con contratto a tempo determinato.

**** ** ***

Tutto ciò premesso, la sig.a Vecchio Agata Monica, così come rappresentata e difesa,

RICORRE

al Tribunale Ill.mo di Lodi, giudice del lavoro, affinché premessi gli incumbenti di rito, nel giudizio di merito voglia così

GIUDICARE

- A)** Dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare il provvedimento con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi ha chiuso le operazioni di individuazione di cui all'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, per l'assegnazione con contratto a tempo determinato dei docenti di prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A028;
- B)** Condannare le amministrazioni scolastiche convenute ed in particolare l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, a riaprire dette operazioni disponendo la partecipazione della ricorrente alla relativa procedura di assegnazione del posto disponibile per la Classe di concorso A028 con contratto a tempo determinato;
- C)** Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato distrattatario;
- D)** In via istruttoria (se del caso):



- a) Disposi l'acquisizione di informazioni presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi in ordine alla disponibilità di posti comuni e di sostegno per la classe di concorso A028, vaganti e disponibili che avrebbero potuto e/o che potrebbero essere assegnati attraverso la procedura di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021;
- b) Ammettersi prova per testimoni sulla seguente circostanza: "Vero che alla data del 9.9.2021 vi erano nella Provincia di Lodi posti comuni e di sostegno vaganti e disponibili per la classe di concorso A028 che potevano essere assegnati attraverso la procedura di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021"; si indica a testimone il responsabile delle procedure delle operazioni di individuazione ex art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021 presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi.

**** ** ***

ISTANZA EX ARTT. 700, 669 BIS, 669 QUATER, C.P.C.

In considerazione di quanto esposto nel ricorso ex art. 414 c.p.c., è indubbia la sussistenza in capo alle ragioni della ricorrente del requisito del *fumus boni juris*.

Anche in ordine all'ulteriore requisito del *periculum in mora* le relative argomentazioni sono di facile evidenza. E' indubbio come i diritti della sig.a Vecchio, durante il tempo in cui occorrerà farli valere in via ordinaria, siano minacciati da un pregiudizio imminente, irreparabile ed irreversibile. La ricorrente, se non verrà immediatamente assegnata con contratto a tempo determinato ex art. all'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, non potrà svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova per essere poi sottoposta alla prova disciplinare, che le potranno permettere di essere assunta in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2021.

Pertanto, richiamato quanto dedotto in ordine alla sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, la sig.a Vecchio Agata Monica, così come rappresentata e difesa,

C H I E D E

che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con decreto *in audita altera parte*, ovvero con ordinanza previa fissazione di udienza per l'acquisizione di sommarie informazioni, voglia



ingiungere alle amministrazioni scolastiche convenute ed in particolare all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi di riaprire le operazioni di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021 n. 73, in relazione alla Classe di concorso A028, disponendo la partecipazione della ricorrente alla relativa procedura.

**** ** ***

Contributo unificato: si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che è dovuto a titolo di contributo unificato l'importo di Euro 259,00 per il Ricorso ex art. 414 c.p.c. ed Euro 129,50 per l'Istanza ex art. 700 c.p.c., per complessivi Euro 388,50.

Si producono:

- 1) Domanda ex 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021 n. 73;
- 2) Avviso Operazione di individuazione art. 59 del 9.9.2021;
- 3) Diffida 11.9.2021;
- 4) Contratto 7.9.2021;
- 5) Certificato di servizio;
- 6) Stato matricolare.

Avv. Giuseppe Bersani

